

FALL. 72/17

SENTENZA
N. 78/17
R.G. 287/2016
CRON. 416/17
REP. 830/17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa	E. LOMBARDI	presidente
Dott.	E. RIZZI	giudice est.
Dott.ssa	F. C. CLARIS APPIANI	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:
impresa individuale Panza Marco, con sede legale in Mortara, via Lomellina
54/bis C.F. PNZMRC05T15F754I; costituita con l'avv. Letizia Cecconi

visto il ricorso con cui Nadia Scandaluzzi, con l'avv. Elisabetta Falzoni

R

ha chiesto che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore sopra indicato;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in
quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 LF;
- B) il debitore, costituito, è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF in quanto, pur comparendo in udienza, non ha fornito prova:
 - 1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
 - 2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
 - 3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;

In proposito nulla è dato altresì rilevare dalla lettura della memoria di costituzione della resistente e dalla lettura dei documenti ad essa allegati.

- C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi dell'art. 15 LF;
- D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 15, ultimo comma, LF - in particolare, come dalla documentazione prodotta, risultano debiti per € 25746,61 nei confronti della ricorrente, come da decreto ingiuntivo non opposto, ed € 309.898,9



nei confronti dell'erario come da lista cartelle Equitalia acquisita dalla cancelleria del giudice¹;

- E) l'impresa si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 LF. Difatti il debitore, in comparsa di costituzione, ha dichiarato che il medesimo non può essere ritenuto in stato di insolvenza considerato che egli ha proposto a controparte un piano di rientro e che, nelle more del giudizio - come da documentazione prodotta in udienza - ha altresì spontaneamente versato in favore del creditore 4 delle rate di pagamento previste. Tuttavia detto piano di rientro non è stato accettato da controparte e fornisce, al contrario, prova della impossibilità per il debitore di soddisfare le proprie obbligazioni in modo regolare e comunque in tempi compatibili con l'attività di esercizio di impresa (il piano di rientro prospettato prevede l'integrale soddisfacimento del creditore quanto meno in 50 mesi considerando che al definitivo saldo del debito si dovrebbe pervenire tramite il versamento di rate mensili di 500 euro l'una). Pertanto le difficoltà economiche del debitore non possono essere ricondotte a una crisi transitoria e momentanea carenza di liquidità, come sostenuto in memoria, ma ad un vero e proprio stato di dissesto economico, e ciò a prescindere dal reddito di 2.662,75 derivante da rendite immobiliari così come dichiarato in memoria e risultante dalle prodotte dichiarazioni dei redditi. Tale negativa condizione economica è difatti ulteriormente provata dalle produzioni documentali allegate al ricorso depositato dal creditore che dimostrano come l'intero patrimonio immobiliare del debitore sia ormai gravato da molteplici ipoteche iscritte tra gli anni 2007-2014 a garanzia di mutui e aperture di credito per centinaia di migliaia di euro. Ciò rende altresì evidente l'impossibilità per il creditore di ottenere il soddisfacimento

¹ se è ben vero che per numerose cartelle risulta la presenza di rateazioni altre cartelle, per un ammontare complessivo superiore ai 60.000 euro non risultano né rateizzate né tanto meno impugnate

R

del proprio credito attraverso la proposizione di azioni esecutive individuali.

Tale quadro circostanziale dimostra come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni

PQM

visti gli artt. 1, 5 e ss. LF;

visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.

DICHIARA

il fallimento di Marco PANZA, n. a Mortara il 15.12.1950, titolare della impresa individuale Panza Marco, con sede legale in Mortara, via Lomellina 54/bis; C.F. PNZMRC05T15F754I;

NOMINA

giudice delegato il dott. Erminio Rizzi

NOMINA

curatore la dr.ssa Marta Farina

che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a



qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 codice di rito; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il giorno 15.11.2017 ore 10,00

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di PAVIA, ala vecchia, piano primo, stanza n. 14), avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;



AUTORIZZA

il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

AUTORIZZA

fin d'ora il pagamento del campione penale, dell'iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura fallimentare invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 05.07.2017.

il giudice estensore

E. Rizzi

il presidente

E. Lombardi

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Antonella FILIPPONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
PAVIA, 10/7/2017

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Antonella Filippone